



Città di
Vigevano

Regolamento dehors

Sindaco: Andrea Ceffa

Segretario comunale: Pierluisa Vimercati

Assessore: Nunziata Alessandrino

Approvato con Delibera C.C. n. 6 del 11/01/2022

Regolamento edilizio



Il disegno di copertina "Sezione del castello lungo la strada pensile" è gentile concessione dell'architetto Sandro Rossi. Tratto da: "Vigevano e il suo territorio", autore Sandro Rossi, edizioni Clup di CittaStudi, Milano, 1991.

Indice

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 – Oggetto e finalità del Regolamento
- Art. 2 – Definizioni
- Art. 3 – Individuazione dei periodi d'occupazione di suolo pubblico
- Art. 4 – Progetti di arredo urbano e di valorizzazione commerciale

TITOLO II – SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO E TIPOLOGIE DI DEHORS

- Art. 5 – Zone del Territorio comunale
- Art. 6 – Caratteristiche tipologiche degli elementi d'arredo, dei dehors e dei dehors chiusi
- Art. 7 – Prescrizioni per l'occupazione del suolo pubblico al fine di collocarvi elementi di arredo urbano e/o strutture di dehors e dehors chiusi
- Art. 8 – Prescrizioni particolari per la zona di Piazza Ducale
- Art. 9 – Modifiche alle caratteristiche tipologiche degli elementi di arredo urbano, dei dehors e dei dehors chiusi

TITOLO III – RILASCIO E REVOCA DELLE AUTORIZZAZIONI

- Art. 10 – Presentazione della domanda e rilascio della Concessione all'occupazione di suolo pubblico al fine di collocarvi elementi d'arredo/dehors
- Art. 11 – Modalità d'esercizio dell'attività
- Art. 12 – Condizioni ed obblighi per l'occupazione di suolo pubblico o asservito all'uso pubblico al fine di collocarvi elementi d'arredo e/o strutture di dehors e dehors chiusi
- Art. 13 – Manutenzione degli elementi d'arredo urbano, delle strutture di dehors e dehors chiusi
- Art. 14 – Durata della Concessione
- Art. 15 – Modifica, sospensione e revoca della Concessione
- Art. 16 – Occupazione abusiva
- Art. 17 – Applicazione canone per l'occupazione del suolo pubblico
- Art. 18 – Autorizzazione all'installazione di dehors e dehors chiusi su suolo privato
- Art. 19 – Occupazioni di suolo pubblico o asservito all'uso pubblico per il consumo sul posto

TITOLO IV – VIGILANZA E SISTEMA SANZIONATORIO

- Art. 20 – Vigilanza
- Art. 21 – Sanzioni e misure ripristinatorie

TITOLO V – NORME TRANSITORIE E DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 22 – Abrogazione di norme, disposizioni transitorie e rinvio

ALLEGATI TECNICI

Allegato 1		Zone del Territorio comunale
Allegato 2		Definizioni
Allegato 3		Caratteristiche tipologiche degli elementi di arredo, dei dehors e dei dehors chiusi
Allegato 4		Repertorio dei colori
Allegato 5	(a)	Repertorio fotografico di buone pratiche
	(b)	Repertorio fotografico delle soluzioni non consentite
Allegato 6		Repertorio di buone pratiche per gli elementi di arredo
Allegato 7		Prescrizioni particolari per la zona di Piazza Ducale

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto e finalità del Regolamento

Il presente Regolamento, con l'obiettivo di rafforzare le potenzialità turistiche e commerciali della Città di Vigevano:

- a) disciplina l'installazione di strutture, dehors, dehors chiusi a servizio di pubblici esercizi nel territorio comunale, al fine di migliorare la qualità dell'offerta da parte delle attività commerciali di somministrazione di alimenti e bevande in sede fissa su suolo pubblico, privato assoggettato ad uso pubblico e su suolo privato;
- b) determina i criteri per l'inserimento ambientale dei dehors e dehors chiusi, e definisce le caratteristiche delle strutture ammesse in relazione alla zona urbanistica in cui sono da collocarsi allo scopo d'indirizzare la progettazione di tali manufatti e migliorare l'ambiente urbano;
- c) definisce le procedure per il conseguimento della specifica concessione di occupazione del suolo pubblico per i dehors da installare su suolo pubblico o privato assoggettato all'uso pubblico;
- d) definisce le modalità di rilascio di occupazioni di suolo pubblico per il consumo sul posto come definito al successivo art. 19.

La somministrazione di alimenti e bevande all'aperto su aree pubbliche, aree private e private asservite all'uso pubblico è consentita nel rispetto delle norme igienico-sanitarie vigenti nonché degli adempimenti previsti.

Art. 2 – Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento s'intende:

- a) per "Concessione": l'atto amministrativo con cui si concede al titolare di pubblico esercizio, così come definito dalla legge Regione Lombardia n. 6/2010, l'occupazione a titolo temporaneo di una porzione di suolo pubblico al fine di collocarvi elementi di arredo urbano e/o strutture di dehors e dehors chiusi;
- b) per "suolo pubblico": il suolo e relativo sottosuolo appartenente al patrimonio indisponibile del Comune o al Demanio, comprese le aree destinate alla viabilità, a verde e parchi pubblici, alle attrezzature, pertinenziali o meno ad edifici pubblici;
- c) per "suolo assoggettato ad uso pubblico": il suolo privato gravato da servitù di utilizzo pubblico comunque costituitasi;
- d) per "suolo privato": lo spazio di proprietà privata ad uso esclusivo pertinenziale dell'immobile in cui ha sede l'attività commerciale di somministrazione alimenti e bevande e che è nella disponibilità dell'esercizio ed aperto al pubblico negli orari di apertura dello stesso (cortili, corti, giardini, aree di arretramento stradale e/o destinate alla sosta);
- e) per "superficie di somministrazione di alimenti e bevande": l'area destinata all'accesso e alla permanenza del pubblico e occupata da banchi, retrobanchi, casse, scaffalature e vetrine contenenti prodotti esposti al pubblico e comprendente le aree all'interno del locale e all'esterno del locale, sia all'aperto, sia al chiuso (ad es. dehors) su area privata

(es. cortili o spazi privati dei quali l'esercente ha la disponibilità) adiacenti o comunque di pertinenza del locale o su area pubblica in concessione, adiacente o comunque di pertinenza del locale;

- f) per "consumo sul posto": s'intende il consumo dei prodotti oggetto di vendita con esclusione della predisposizione di qualsiasi servizio attivo specifico. Gli esercizi che possono essere autorizzati per il consumo sul posto all'esterno sono individuati al successivo art. 19;
- g) per "tende solari": le installazioni, affisse ai fabbricati, realizzate in teli di tessuto o materiale analogo, sostenute o meno da strutture retrattili, avvolgibili, estensibili ecc..

2. Le tipologie di dehors ammessi dal presente regolamento sono le seguenti:

TIPO 1 – DEHORS APERTO

l'insieme degli elementi rimovibili (sedie, tavoli, ombrelloni) posti temporaneamente in modo funzionale ed armonico sul suolo pubblico o privato assoggettato ad uso pubblico o su suolo privato, che costituiscono lo spazio per la somministrazione di alimenti e bevande all'aperto, annesso ad un pubblico esercizio, come definito dalla normativa vigente;

TIPO 2 – DEHORS SEMIAPERTO

l'insieme degli elementi rimovibili (fioriere, eventuale pedana leggera ed elementi di protezione verticale perimetrale con h max cm = 180 – h max 150 in zona B1);

TIPO 3 – DEHORS SEMICHIUSO

l'insieme degli elementi rimovibili (sedie, tavoli, fioriere, eventuale pedana leggera ed elementi di protezione verticale perimetrale con h max cm = 180) protetti da struttura fissa verticale e orizzontale con copertura leggera;

TIPO 4 – DEHORS CHIUSO

l'insieme degli elementi smontabili e rimovibili (sedie, tavoli, fioriere, eventuale pedana leggera ed elementi di protezione verticale) protetti da struttura fissa completamente chiusa, fissa o apribile.

Per una maggiore individuazione degli elementi costituenti le singole tipologie di dehors e l'ammissibilità nelle varie zone del territorio comunale si rimanda ai relativi allegati.

Art. 3 – Individuazione dei periodi d'occupazione di suolo pubblico

Sulla base di quanto definito dal "Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale" vigente in Comune a Vigevano, le occupazioni si distinguono in:

- a) temporanee - sono temporanee le occupazioni, anche se continuative, di durata inferiore all'anno solare;
- b) permanenti - sono permanenti le occupazioni che si protraggono per l'intero anno solare.

Le concessioni per l'installazione di dehors / elementi d'arredo potranno avere durata massima di cinque anni. Alla scadenza dovrà essere presentata una nuova richiesta. Se trattasi di rinnovo dovrà essere allegata una dichiarazione attestante la totale conformità del dehors a quanto precedentemente autorizzato.

Fatto salvo per le installazioni di dehors chiusi e semichiusi (Tipo 3 e 4, così come definito nell'Allegato 2), le concessioni sono rilasciate con obbligo di rimozione annuale di tutte le strutture per un periodo di minimo 30 giorni prescelto dal concessionario, per esigenze di controllo dello stato del suolo da parte degli uffici comunali. Il periodo di rimozione va comunicato all'atto di presentazione della domanda pena irricevibilità della stessa.

Per le occupazioni relative a Piazza Ducale si rimanda a quanto definito al successivo art. 8, mentre per le zone interessate dal passaggio del corteo di Carnevale è fatto obbligo che il periodo di rimozione coincida con lo svolgimento della manifestazione.

Per i dehors semichiusi e chiusi su suolo pubblico o assoggettato ad uso pubblico, potrà essere previsto un periodo di rimozione diverso da valutare in sede di rilascio della singola concessione, previo parere degli uffici competenti e l'ottenimento delle relative autorizzazioni qualora previste per legge.

Art. 4 – Progetti di arredo urbano e di valorizzazione commerciale

Fermo restando il rispetto delle prescrizioni del presente regolamento, con deliberazione di Giunta Comunale, previo passaggio in Commissione del Paesaggio e parere della competente Soprintendenza qualora dovuto, potranno essere approvati specifici progetti coordinati di sistemazione ed arredo urbano o di valorizzazione commerciale riguardanti determinati ambiti o zone predisposti dall'Amministrazione Comunale. In tali zone, il rilascio delle relative autorizzazioni o concessioni di suolo pubblico è subordinato al rispetto dei contenuti dei suddetti atti di approvazione dei singoli progetti. Altresì, con le medesime modalità, potranno essere approvati progetti di arredo coordinati presentati da più titolari di esercizi commerciali riguardanti determinati ambiti (ricadenti nella medesima piazza, nella medesima via ecc.).

I progetti di cui al presente articolo potranno prevedere, fatti salvi tutti i pareri, nulla-osta ed autorizzazioni previste per legge, soluzioni differenti rispetto a quanto indicato nel presente regolamento con particolare riferimento alle tipologie di dehors ed alle caratteristiche degli stessi.

TITOLO II – SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO E TIPOLOGIE DI DEHORS

Art. 5 – Zone del Territorio Comunale

Si individuano i seguenti ambiti del territorio comunale, in relazione ai quali sono definite nel presente Regolamento, le caratteristiche delle strutture ammesse (Allegato 1):

- A** Zona della Piazza Ducale;
- B1** Zona del Centro storico;
- B2** Zona della Città storica e Sforzesca (perimetro IC);
- C** Tutte le altre zone del territorio comunale non incluse nelle zone A, B1 e B2.

Nelle zone con carenza di parcheggi o con particolari necessità di sosta degli autoveicoli, soprattutto in Centro Storico e nelle zone limitrofe, potranno essere autorizzate, se ritenuto opportuno, solo occupazioni temporanee, previa attenta valutazione delle esigenze di sosta degli autoveicoli. A tal fine, la Giunta Comunale, può con apposita deliberazione, definire appositi indirizzi atti ad individuare ambiti del territorio comunale in cui limitare / privilegiare l'installazione di dehors / elementi d'arredo in relazione alle caratteristiche della sede stradale e degli spazi di sosta esistenti o di progetto.

In generale, anche con riferimento a quanto contenuto nel piano urbano del traffico (PUT), l'installazione di dehors / elementi d'arredo lungo i principali assi di penetrazione alla città (Corso Milano, Corso Novara, Corso Torino, Corso Genova e Corso Pavia), negli incroci con essi e nelle principali strade di circonvallazione, potrà essere consentito solo qualora non interessanti direttamente la sede stradale (carreggiata e aree di parcheggio). Nel caso di comprovata impossibilità a collocare il dehors negli spazi non interessanti la sede stradale o le aree di sosta, gli uffici competenti, sempre nel rispetto delle previsioni del PUT, potranno assentire singole installazioni qualora in sede istruttoria emerga che non siano interferenti con la viabilità veicolare o con le necessità di spazi destinati alla sosta ovvero garantiscano adeguati standard di sicurezza.

Art. 6 – Caratteristiche tipologiche degli elementi d'arredo, dei dehors e dei dehors chiusi

Fatte salve le prescrizioni contenute al precedente art. 5, gli elementi d'arredo, i dehors ed i dehors chiusi non devono interferire con la viabilità veicolare e con i flussi pedonali e non devono creare barriere architettoniche nel rispetto delle norme vigenti ed in particolare del Codice della Strada.

Con riferimento a quanto contenuto all'art. 2, le caratteristiche tipologiche degli elementi di arredo, dei dehors e dei dehors chiusi sono, nel dettaglio, riportate negli Allegati tecnici del presente regolamento.

A titolo esemplificativo e non prescrittivo, nell'Allegato 5(a) del presente regolamento sono riportate, suddivise per le varie tipologie di dehors, alcune buone pratiche già oggetto di realizzazione, e nell'Allegato 5(b) sono indicate alcune delle soluzioni non consentite.

Con riferimento agli abachi allegati, nelle zone A, B1 e B2 gli elementi costituenti occupazione di suolo pubblico (tende, pedane, sistemi di copertura, elementi perimetrali, arredi, ecc.) dovranno essere uniformi per tipologia e materiali, coerenti con il contesto storico architettonico e compatibili con le relative esigenze di decoro.

Gli uffici comunali competenti, in accordo con le categorie interessate, potranno predisporre, a corredo del presente regolamento, ulteriori adeguate campionature/abachi dei singoli materiali costituenti i dehors (pedane, tende, sistemi di copertura, fioriere, telai per vetri, corpi riscaldanti, ecc.) da concordare preventivamente con la Soprintendenza competente al fine di individuare apposite linee guida cui dovranno attenersi i singoli concessionari. La Giunta Comunale recepirà le indicazioni concordate con la Soprintendenza con apposito atto, integrativo del presente Regolamento.

Tutti gli elementi costituenti il dehors devono essere mobili o smontabili o comunque facilmente rimovibili e, laddove sia possibile, essere fissati al suolo con idonei sistemi rispettosi della pavimentazione.

Nell'osservanza delle prescrizioni di cui al presente articolo, a tutela della quiete pubblica e del decoro urbano rimane facoltà dell'Amministrazione Comunale valutare la presenza di particolari condizioni di carattere ambientale dei tessuti edificati che costituiscano motivi ostativi all'installazione di elementi d'arredo, strutture di dehors e dehors chiusi.

Nella zona A (Piazza Ducale) non possono essere installati i dehors "TIPO 2 – DEHORS SEMIAPERTO", "TIPO 3 – DEHORS SEMICHIUSO" e "TIPO 4 – DEHORS CHIUSO". Resta fermo comunque quanto previsto al precedente articolo 4.

Nelle zone A, B1 e B2 non è ammessa l'installazione di strutture "TIPO 4 – DEHORS CHIUSO", fatto salvo quanto definito al precedente art. 4. Le coperture ammesse nelle zone A e B1 saranno con ombrelloni, tende o similari di colore uniforme per l'intera via o piazza interessata.

Nelle zone B1 e B2, gli elementi perimetrali dovranno essere interamente trasparenti, con altezza non superiore a cm 180 (cm 150 in zona B1) dal piano di calpestio stradale. Il margine inferiore della copertura deve essere posto a non meno di cm 250 dal piano di calpestio stradale. L'altezza massima delle strutture non potrà comunque essere superiore a cm 300 dal piano di calpestio stradale e gli elementi di copertura potranno superare l'area del plateatico per un massimo di cm 10 per parte. La struttura deve essere in metallo, intonata con le sedie ed i tavoli.

Su tutta la struttura del dehors (anche chiusi) non è ammessa alcuna forma di pubblicità o l'apposizione di qualsiasi scritta, fatta salva l'insegna del locale autorizzata dai competenti uffici.

Le lampade da riscaldamento devono avere tutte le caratteristiche e i requisiti richiesti dalla normativa vigente, devono essere di colore intonato all'arredo nel suo insieme e non devono contrastare con l'ambiente circostante.

L'installazione di altoparlanti o apparecchiature di diffusione sonora è vietata, tranne in occasione di piccoli intrattenimenti musicali.

L'arredo urbano (arredi, sedute, vasi e fioriere) deve essere decoroso e adeguato, ovvero essere di aspetto dignitoso, esteticamente gradevole, conforme e omogeneo rispetto alle caratteristiche architettoniche del contesto in cui è inserito. Non sono ammesse delimitazioni

dell'area concessa realizzate con strutture precarie, catenelle, fasce di plastica colorate, strutture autocostruite ed altri manufatti non rispondenti ai criteri sopraindicati.

Per tutti gli elementi di rifinitura che compongono il dehors (teli ombrelloni e ombreggianti, tessuti di rivestimento, tovaglie ecc.) va evitato che il trattamento di impermeabilizzazione faccia assumere al tessuto un aspetto plastificato.

Art. 7 – Prescrizioni per l'occupazione del suolo pubblico al fine di collocarvi elementi di arredo urbano e/o strutture di dehors e dehors chiusi

Nell'occupazione di suolo pubblico o privato assoggettato ad uso pubblico vanno osservati i seguenti criteri:

- a) in prossimità di incrocio i dehors non devono essere di ostacolo alle visuali di sicurezza occorrenti per i veicoli;
- b) non è consentito installare dehors, o parti di essi, su sede stradale soggetta a divieto di sosta e nelle aree pedonali, qualora compromettano la viabilità dei mezzi di soccorso e di emergenza e dei mezzi autorizzati;
- c) qualora il dehors sia posizionato su un'area destinata a parcheggio pubblico il perimetro deve rispettare la modularità dei posti auto, non deve invadere le corsie di manovra e deve rispettare le eventuali prescrizioni degli uffici competenti; l'area concessa non potrà superare la somma delle aree occupate da 2 (due) stalli per la sosta;
- d) nei percorsi porticati non sono ammesse pose di arredo urbano o dehors di alcun tipo eccetto fioriere, cavalletti per indicazione del menu e posacenere;
- e) nelle zone B1, B2 e C, l'occupazione di suolo pubblico con dehors o con elementi d'arredo deve realizzarsi, di norma, davanti all'esercizio del concessionario; la richiesta di occupare aree antistanti altri esercizi commerciali o altre proprietà, dovrà essere accompagnata dalla necessaria approvazione da parte dei confinanti interessati;
- f) nelle zone A, B1 e B2 è vietata l'installazione di dehors in aderenza agli edifici esistenti, salvo diversa indicazione degli uffici competenti e previo ottenimento dei pareri di competenza.

Nel caso di installazione di dehors, nelle zone B1, B2 e C, ogni concessione non potrà superare il 100% della superficie di somministrazione esistente dell'esercizio, fermo restando, in tutti i casi, l'obbligatorietà di mantenere libera una corsia di larghezza minima per il transito dei mezzi di soccorso e emergenza, salvo diversamente indicato dagli uffici competenti.

Art. 8 – Prescrizioni particolari per la zona di Piazza Ducale

In Piazza Ducale l'occupazione di spazi ed aree pubbliche è autorizzabile esclusivamente negli spazi assegnati, individuati nella planimetria dell'Allegato 7.

All'atto della prima richiesta d'occupazione, il concessionario dovrà versare una cauzione pari a 500 Euro a titolo di garanzia in caso d'inottemperanza alle disposizioni previste dal presente regolamento. Per il particolare valore attribuito a Piazza Ducale quale luogo monumentale e

identitario della Città di Vigevano, negli spazi assegnati non potranno essere autorizzate occupazioni di suolo pubblico destinate al consumo sul posto di cui all'art. 2, lett. f).

La **tutela delle caratteristiche storico-architettoniche-urbanistiche** di Piazza Ducale è garantita attraverso le seguenti prescrizioni:

- divieto inderogabile di installazione nella zona pavimentata di manufatti, di cui all'art. 2, comma 2: dehors tipo 2, 3 e 4 con carattere di permanenza nel tempo ancorati al suolo;
- nei suoi spazi pavimentati Piazza Ducale deve ritornare alla configurazione originaria, attraverso l'assenza completa di ogni occupazione nel periodo compreso **dal 15 dicembre al 13 febbraio**, durante il quale ogni autorizzazione, anche precedente, risulta priva di validità. Ogni soggetto titolare di autorizzazione dovrà pertanto garantire la rimozione completa del manufatto autorizzato ed il ripristino degli spazi oggetto di occupazione. Eventuali danni riscontrati al patrimonio pubblico dovranno essere imputati direttamente al concessionario che provvederà al ripristino a propria cura e spese previo nulla-osta all'esecuzione dell'intervento da parte del Settore Servizi Tecnici e del Territorio del Comune;
- la rimozione del manufatto deve avvenire in tempo utile per rendere liberi gli spazi **entro la data del 15 dicembre di ogni anno, al fine di permettere il controllo dello stato del suolo da parte degli uffici comunali e l'eventuale messa in ripristino delle pavimentazioni**. Il mancato adempimento comporta la rimozione d'ufficio da parte del Comune con successiva rivalsa dei costi di rimozione e messa in ripristino nei confronti del soggetto titolare dell'autorizzazione e la sospensione della stessa per il successivo anno solare;
- il concessionario è responsabile dello stato della pavimentazione della porzione di piazza concessa per tutta la durata dell'autorizzazione. Il ripristino dell'acciottolato eventualmente manomesso durante l'occupazione dell'area sarà a totale carico del concessionario. L'Amministrazione Comunale potrà avvalersi di una ditta da lei prescelta i cui costi saranno interamente sostenuti dal concessionario stesso;
- oltre ai normali oneri previsti per le occupazioni di suolo pubblico, i concessionari dovranno provvedere in modo continuativo alla pulizia ed al diserbo delle zone circostanti l'area concessa fino ad un limite di 2 metri di distanza dal perimetro dell'area stessa. L'eventuale reiterata inadempienza costituisce titolo di revoca immediata della concessione da parte dell'Amministrazione Comunale;
- l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà d'autorizzare eventuali occupazioni per manifestazioni eccezionali e limitate nel tempo, opportunamente motivate, previo nulla-osta della competente Soprintendenza.

La **promozione turistico-commerciale** di Piazza Ducale, salvaguardando usi e consuetudini della tradizione locale consolidata nel tempo, è garantita attraverso le seguenti azioni:

- lo spazio pubblico soggetto ad occupazione può essere destinato all'installazione di manufatti finalizzati unicamente ad esercizi di somministrazione assistita di alimenti e bevande, unicamente di ristorazione al tavolo e servizio bar;
- gli spazi di piazza Ducale che possono essere occupati risultano individuati nella planimetria allegata al presente regolamento (Allegato 7).
- L'autorizzazione all'occupazione è rilasciata in conformità e compatibilità con la prescrizione di tutela delle caratteristiche storico-architettoniche-urbanistiche, secondo

cui si dispone l'assenza totale di qualsiasi tipo di occupazione nel periodo decorrente dal **15 dicembre al 13 febbraio compresi**.

La Concessione avrà durata massima di 5 anni nel rispetto dei seguenti periodi di permanenza delle pedane:

- dal 15 dicembre al 13 febbraio compresi: rimozione completa e obbligatoria, per pulizia e ripristino pavimentazione.

Per l'occupazione di spazi pubblici, nel rispetto di quanto contenuto negli abachi allegati, sono definite le seguenti **caratteristiche dei materiali e tipologie dei singoli elementi**, finalizzati a garantire la necessaria uniformità ed armonia con il contesto di piazza Ducale:

- 1) Pedana: realizzata in doghe di legno naturale impregnato di colore NCS: 7020-Y70R (RAL: 8028 brun terre). Il gradino perimetrale della pedana dovrà essere in legno naturale con zoccolo a smalto colore grigio antracite NCS: 7005-B20G (RAL 7011) con polvere di alluminio. Non sono consentite pavimentazioni o rivestimenti in moquette, stuoie, linoleum, metallo.
- 2) Elementi di delimitazione: non sono ammessi elementi di delimitazione o di chiusura totale o parziale dei dehors; non sono inoltre in nessun caso consentiti completamenti aggiuntivi all'esterno o all'interno del dehors, quali balaustre, statue, lampioncini, madie e/o cassettiere e mobili di servizio alla ristorazione, frigo, ecc.
- 3) Elementi di copertura: ombrelloni del tipo a palo centrale. Le coperture devono essere in tessuto naturale o acrilico ed è esclusa ogni forma di pubblicità sugli ombrelloni e tele. Le coperture devono essere in tela antipioggia e ignifuga e prive di mantovane sagomate. Limiti dimensionali: le coperture devono essere posizionate ad una altezza minima da terra, calcolata dal bordo inferiore, di 250 cm. Non sono consentiti ombrelloni e tende che prevedano strutture di supporto che permangano su suolo pubblico quando gli stessi sono in posizione chiusa. Durante i periodi di cessazione dell'attività, gli ombrelloni devono essere mantenuti chiusi ed in sicurezza.
- 4) Elementi d'Arredo: sedie e tavolini devono essere d'espressività e decorazione contenuta, scelti con cura, in modo da risultare integrati con il dehors.
Sono consentiti arredi in materiali prevalentemente metallici (ferro o alluminio) verniciati preferibilmente in grigio antracite NCS: 7005-B20G (RAL 7011). Non è ammessa la plastica ed il legno. I tavolini dovranno essere coordinati con le sedute, sono consentiti piani lapidei.
Altre soluzioni tipologiche di arredo, appositamente progettate a carattere innovativo per forma e materiali, potranno essere ammesse, previo parere favorevole degli uffici preposti, che ne verificheranno la correttezza del disegno e dell'inserimento nel contesto, nonché della Soprintendenza competente.
Le fioriere potranno essere collocate, in generale, solo a delimitazione degli angoli esterni delle pedane e dovranno essere realizzate in metallo dei colori sopra indicati. Non sono consentite scritte pubblicitarie, fatto salvo eventuale logo del locale autorizzato dai competenti uffici e non è ammessa la collocazione di fioriere esterne alla pedana di pertinenza.

Durante il periodo serale di chiusura dell'attività, gli arredi devono essere accatastati e messi in sicurezza.

- 5) Accessori (stufe, cestini, elementi di servizio alla gestione) ed illuminazione: le tipologie prescelte devono essere illustrate nel progetto mediante foto e/o schede/estratti da catalogo. Gli elementi di illuminazione devono essere di espressività e decorazione contenuta, scelti con cura, in modo da risultare integrati con il dehors ed il contesto. Le lampade da riscaldamento devono avere tutte le caratteristiche e i requisiti previsti dalla normativa vigente; devono essere di colore intonato all'arredo nel suo insieme e non contrastare con l'ambiente circostante. Sono da evitarsi luci a temperatura di colore freddo, privilegiando quelle di tonalità calda.

Al fine di perseguire una maggiore tutela storico-architettonica e monumentale di Piazza Ducale, gli arredi presenti e le superfici occupate dovranno conformarsi alle prescrizioni del presente regolamento entro 3 anni dall'avvenuta approvazione del presente regolamento.

L'Occupazione di Suolo Pubblico in Piazza Ducale è assoggettata ad un incremento del costo previsto pari al 5% delle tariffe definite dal "Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale" vigente. Il suddetto fondo, accantonato in apposito capitolo di bilancio, è finalizzato a costituire risorsa integrativa disponibile esclusivamente per interventi di manutenzione e pulizia degli elementi di arredo, illuminazione pubblica, ripristini delle pavimentazioni storiche di Piazza Ducale sulla base di progetti ed interventi predisposti dall'Amministrazione Comunale.

Art. 9 – Modifiche alle caratteristiche tipologiche degli elementi di arredo urbano, dei dehors e dei dehors chiusi

Eventuali modifiche alle caratteristiche tipologiche dell'arredo urbano e dei dehors (anche chiusi) già autorizzati con precedente concessione potranno essere autorizzate nel rispetto del presente regolamento, solo a seguito di presentazione di apposita istanza e nel rispetto delle procedure necessarie per il primo rilascio.

TITOLO III – RILASCIO E REVOCA DELLE AUTORIZZAZIONI

Art. 10 – Presentazione della domanda e rilascio della Concessione all'occupazione di suolo pubblico al fine di collocarvi elementi di arredo/dehors

La domanda per il rilascio della Concessione all'occupazione di suolo pubblico al fine di collocarvi elementi di arredo deve essere presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Vigevano (SUAP), utilizzando l'apposita modulistica.

La domanda dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:

- a) descrizione dettagliata degli elementi di arredo (tavoli, sedie, ecc.) con i quali si intende occupare il suolo pubblico, allegando fotografie ovvero catalogo prodotti;

- b) planimetria, sezione e prospetti in scala 1:100 con la rappresentazione dello stato di fatto dell'area interessata e l'indicazione dello spazio occupato dagli elementi d'arredo / dehors, dei percorsi pedonali e veicolari, della disciplina di sosta e delle eventuali fermate dei mezzi pubblici;
- c) atto d'assenso dei proprietari e/o dell'amministratore dello stabile a seconda dei soggetti interessati, qualora l'occupazione avvenga in regime di area privata gravata di servitù di pubblico passaggio;
- d) dichiarazione di conformità a firma di tecnico abilitato (installatore) redatta ai sensi del Decreto Ministeriale 37/08 degli eventuali impianti elettrici e/o apparecchi di riscaldamento che saranno realizzati o impiegati;
- e) autodichiarazione attestante che gli elementi portanti e di eventuale tamponamento delle strutture esterne sono conformi alle normative vigenti con obbligo di conservazione presso l'esercizio commerciale di idonea documentazione tecnica;
- f) rendering del progetto, campionature dei materiali che saranno utilizzati per le chiusure laterali, dépliant e tutto ciò che può essere utile all'esatta qualificazione del progetto da realizzare;
- g) adeguata documentazione fotografica dello stato di fatto con particolare riferimento al contesto ed allo stato manutentivo della pavimentazione dell'area interessata dall'occupazione;
- h) valutazione previsionale impatto acustico e/o altra documentazione richiesta dalle normative vigenti e dal piano di zonizzazione acustica;
- i) fideiussione a garanzia degli eventuali interventi di ripristino di cui al precedente art. 8 (Piazza Ducale).

Lo Sportello Unico Attività Produttive, una volta acquisiti tutti i necessari nulla-osta e pareri, provvederà al rilascio della prevista Concessione.

Nel caso d'istanza di rinnovo della Concessione, oltre alla documentazione sopraindicata, dovrà essere allegata una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dal richiedente, nella quale si dichiara che nulla è variato rispetto a quanto concesso originariamente.

Lo Sportello Unico Attività Produttive, verificata la completezza della documentazione relativa all'istanza di rinnovo e richiesti gli opportuni accertamenti e verificata altresì la regolarità dei pagamenti relativi ai tributi previsti, provvederà al rilascio della Concessione.

Art. 11 – Modalità d'esercizio dell'attività

I dehors/elementi arredo non devono essere adibiti ad uso improprio; l'area occupata deve essere destinata all'attività di somministrazione e/o consumo di alimenti e bevande nel rispetto della normativa vigente, dei Regolamenti e relative ordinanze comunali.

Nel dehors non è consentita l'installazione di banchi ed attrezzature da utilizzarsi per la mescolta e la preparazione di alimenti e bevande ivi compresi i banco-frigo.

Per poter effettuare nel dehors piccoli intrattenimenti musicali nel rispetto dei limiti di immissione sonora previsti dalle normative, dai Regolamenti e dalle ordinanze vigenti in materia, il titolare dell'esercizio deve essere in possesso della valutazione previsionale d'impatto acustico che contempli anche l'area esterna. Gli impianti elettrici eventualmente installati, devono comunque essere conformi alla vigente normativa.

Per l'utilizzo del dehors occorre osservare l'orario di apertura dell'esercizio cui è annesso. Al fine di evitare fenomeni di disturbo della quiete pubblica il concessionario ha inoltre l'obbligo di porre attenzione a limitare il disagio derivante ai residenti nello svolgimento della sua attività all'aperto.

Allo scadere dell'orario disposto per la cessazione della somministrazione all'aperto, gli elementi d'arredo mobili devono essere resi inaccessibili alla clientela ed al pubblico. Nel caso di autorizzazione o concessione al consumo sul posto di cui all'art. 19, al termine dell'orario, i medesimi arredi devono essere rimossi e custoditi in luogo privato.

Art. 12 – Condizioni e obblighi per l'occupazione del suolo pubblico al fine di collocarvi elementi di arredo e/o strutture di dehors e dehors chiusi

La validità della concessione è strettamente limitata all'area, al periodo e agli scopi per i quali è stata rilasciata. I concessionari dovranno tenere pulito, oltre all'area pubblica occupata, anche lo spazio compreso tra il massimo ingombro dell'arredo ed il proprio esercizio.

Il suolo oggetto di occupazione deve essere lasciato libero, a cura e spese del concessionario, da tutte le strutture e gli arredi ove ciò sia ritenuto necessario ad insindacabile giudizio degli Uffici preposti:

- a) in caso di lavori pubblici;
- b) in caso di lavori privati previsti dalla L.R. 12/05 sull'immobile dove ha sede l'esercizio di somministrazione o sugli immobili antistanti o adiacenti previo accordo tra i soggetti interessati;
- c) nel caso in cui vi sia la sospensione dell'attività per un periodo di almeno 45 giorni naturali consecutivi;
- d) in caso di manifestazioni pubbliche, di fiere e mercati o cortei;
- e) per motivi di ordine e sicurezza pubblica nei tempi indicati dagli Uffici competenti;
- f) per comprovati motivi di tutela della pubblica incolumità e, qualora non fosse possibile la comunicazione con carattere di urgenza, l'Ente proprietario della strada è autorizzato alla rimozione delle strutture, ed i costi saranno a carico del titolare della Concessione. Il materiale rimosso sarà conservato in locali od aree idonee con addebito delle spese sostenute per la rimozione e custodia. Detto materiale sarà tenuto a disposizione dell'interessato per un massimo di 60 giorni;
- g) nei periodi indicati per le singole zone per esigenze di controllo dello stato del suolo da parte degli uffici comunali. È fatto obbligo ai concessionari nelle zone B e C di comunicare il periodo di rimozione all'atto della presentazione della domanda.

In caso di cessazione definitiva dell'attività e inadempimento alla richiesta di rimozione dei manufatti concessionati, l'Amministrazione Comunale provvederà alla rimozione delle strutture con costi a carico del titolare della concessione, nelle forme previste dalla legge.

L'Amministrazione comunale si terrà sollevata e indenne da qualsiasi pretesa, molestia o danno anche giudiziario derivante dall'attività autorizzata che potesse pervenire da terzi.

Restano comunque salve le disposizioni previste dall'art. 20 del Decreto Legislativo n. 285/1992 e s.m.i. (Codice della strada) e del relativo Regolamento di attuazione.

Art. 13 – Manutenzione degli elementi di arredo urbano, delle strutture di dehors e dehors chiusi

Tutte le componenti degli elementi costitutivi dei dehors e di arredo urbano devono essere mantenute sempre in ordine, pulite e funzionali a cura del concessionario.

Lo spazio pubblico dato in concessione deve essere mantenuto in perfetto stato igienico-sanitario, di sicurezza, di decoro e non deve essere adibito ad uso improprio.

E' fatto obbligo al concessionario di mantenere i manufatti sempre in perfetta efficienza tecnico-estetica. In caso di inottemperanza l'Amministrazione comunale, previa verifica e contestazione formale dell'inadempimento, potrà procedere d'ufficio alla rimozione coatta di tutte le attrezzature deteriorate, con successivo conseguente addebito a carico dell'esercente delle spese derivanti.

Art. 14 – Durata della Concessione

Le concessioni per i dehors potranno avere durata pluriennale con obbligo di rimozione di tutte le strutture secondo le modalità definite nell'articolo 3.

Relativamente alla zona A (Piazza Ducale) gli obblighi di rimozione sono dettagliati al precedente art. 8.

La Concessione è rinnovabile a seguito di presentazione dell'istanza.

Art. 15 – Modifica, sospensione e revoca della Concessione

Come previsto dal "Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale" del Comune di Vigevano, l'Amministrazione può modificare sospendere o revocare in qualsiasi momento il provvedimento di autorizzazione o concessione rilasciato, imponendo nuove condizioni e lo spostamento o rimozione delle strutture per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, di tutela della circolazione e della sicurezza stradale, per motivi igienico-sanitari e del decoro urbano senza essere tenuto alla corresponsione di alcun indennizzo.

La Concessione altresì può essere revocata, con provvedimento specifico e motivato, qualora l'Amministrazione comunale decida di utilizzare diversamente il suolo pubblico interessato dall'occupazione. In tale caso il concessionario ha diritto ad un preavviso minimo di 30 (trenta) giorni per liberare lo spazio occupato per effetto della concessione. Tale termine decorre dalla data di notifica dell'atto con il quale l'Amministrazione comunica per iscritto all'interessato la revoca della concessione.

La Concessione può essere sospesa, fino a un massimo di 30 giorni, con provvedimento specifico e motivato, qualora si verifichi una o più delle seguenti condizioni:

- a) quando gli impianti tecnologici non risultino conformi alla normativa vigente;
- b) qualora l'occupazione sia causa di disturbo alla quiete pubblica, reiterato e contestato per almeno due volte dagli organi competenti e fatta salva l'applicazione delle ulteriori misure previste dalla normativa vigente;
- c) qualora non siano rispettate le prescrizioni relative alle dimensioni dell'occupazione;
- d) qualora, a seguito di richiesta del SUAP, non siano rimossi tempestivamente gli elementi di arredo non rispondenti a quanto previsto al precedente art. 6 o qualsiasi altra difformità rilevata rispetto a quanto autorizzato.

La Concessione può essere revocata, con provvedimento specifico e motivato, qualora si verifichi una delle seguenti condizioni:

- a) quando alle strutture autorizzate siano apportate modificazioni rispetto al progetto approvato;
- b) quando ricorrano i casi di cui all'art. 12;
- c) in tutti i casi in cui, intervenuta la sospensione, non sia stata ripristinata la condizione di regolarità e di conformità al presente regolamento da parte del concessionario.

I provvedimenti di sospensione e/o di revoca sono adottati dal Dirigente responsabile, previa diffida scritta, sulla base di formali segnalazioni e contestazioni degli organi competenti, senza che sia prevista alcuna forma di risarcimento.

Art. 16 – Occupazione abusiva

Le occupazioni abusive dovranno essere tempestivamente rimosse a cura e spese del contravventore. In caso di inottemperanza provvederà direttamente l'Amministrazione Comunale addebitando le spese al contravventore stesso.

Le occupazioni abusive, risultanti dal verbale di contestazione determinano, per il contravventore, gli obblighi previsti dall'art. 17 del presente Regolamento, oltre a quanto stabilito dalla normativa vigente in materia e dal successivo art. 21.

Art. 17 – Applicazione canone per l'occupazione del suolo pubblico

Per l'applicazione del canone per l'Occupazione del Suolo Pubblico si rimanda al all'apposito Regolamento Comunale.

Qualora l'area occupata dai dehors ricada su stalli adibiti alla sosta a pagamento, sono dovuti: il canone di occupazione suolo pubblico, la tassa smaltimento rifiuti ed eventuali altre tasse e/o tributi previsti per legge e non le somme relative al mancato introito della sosta.

Art. 18 – Autorizzazione all'installazione di dehors e dehors chiusi su suolo privato

I titolari di esercizi pubblici possono chiedere autorizzazione per l'allestimento di dehors su suolo privato, rispettando le prescrizioni tecniche per la realizzazione del manufatto, così come vengono dettate dal presente regolamento per i dehors su suolo pubblico o assoggettato ad uso pubblico (zone, tipologie, materiali, colori, ecc.).

Nel suddetto caso, dovrà essere presentata al SUAP apposita SCIA per richiesta di ampliamento (ev. stagionale) della superficie di somministrazione corredata della relativa pratica edilizia (richiesta di Permesso di Costruire/SCIA/CILA) se prevista per legge e relativa richiesta di ulteriori nulla osta/pareri ecc. (autorizzazione paesaggistica ecc.).

Art. 19 – Occupazione di suolo pubblico o asservito all'uso pubblico per il consumo sul posto

Nel rispetto di quanto previsto dalle normative di settore, è ammessa l'installazione di dehors da parte di attività diverse dalla somministrazione di alimenti e bevande (gelaterie, pasticcerie, panetterie ecc.). L'occupazione di suolo pubblico per il consumo sul posto è vietato in zona A (Piazza Ducale).

Possono essere autorizzati all'occupazione di suolo pubblico per il consumo sul posto:

- a) gli esercizi di vicinato regolarmente autorizzati o che abbiano presentato SCIA per avvio attività per la vendita di prodotti alimentari;
- b) le attività artigianali di produzione propria e vendita prodotti alimentari autorizzate alla vendita al dettaglio;
- c) le attività di panificazione, pasticcerie, produzione prodotti da forno.

In conformità a quanto previsto dall'art. 14.08 del PGT vigente (Piano delle Regole), nella Città storica (zone B1 e B2) è vietata l'occupazione di suolo pubblico o asservito all'uso pubblico o comunque di aree prospicienti gli spazi pubblici ad attività non compatibili con le caratteristiche ambientali, storiche, culturali e del decoro del territorio, ad esercizi commerciali con vendita prevalente di prodotti che non abbiano le stesse qualità dei prodotti UE.

L'autorizzazione ad occupare suolo pubblico può essere rilasciata, di norma, solo qualora l'attività non disponga di un'area privata e nel rispetto delle normative vigenti in materia. Sono fatte salve situazioni specifiche che saranno valutate dagli uffici competenti.

TITOLO IV – VIGILANZA E SISTEMA SANZIONATORIO

Art. 20 – Vigilanza

La vigilanza sul rispetto delle norme contenute nel presente Regolamento è affidata alla Polizia Locale, alle Forze dell'Ordine e al personale comunale autorizzato.

Le Concessioni devono essere esibite in originale ad ogni richiesta dei soggetti di cui al comma precedente.

Art. 21 – Sanzioni e misure ripristinatorie

Per le violazioni alle norme del presente Regolamento in ordine alle quali non è prevista alcuna specifica sanzione da legge o altri Regolamenti, trova applicazione invece la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 7 bis del D.lgs 267/2000 (da € 25,00 a € 500,00) con pagamento in misura ridotta, di cui all'art. 16 comma 2 della Legge 689/81, pari ad € 150,00.

Nel caso in cui venga accertata l'occupazione di suolo pubblico senza la prescritta autorizzazione o in difformità dalla stessa, il titolare dell'esercizio pubblico è tenuto a ripristinare lo stato dei luoghi mediante rimozione dell'occupazione abusiva.

In ogni caso sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa in materia di tutela dei Beni Culturali e Paesaggistici (D.lgs 42/2004 e s.m.i.) nonché dal D.P.R. 380/2001.

Per quanto riguarda i ritardi o le omissioni di pagamento del canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche, si fa riferimento all'apposito Regolamento comunale.

Le violazioni e le relative sanzioni saranno contestate ed irrogate dagli uffici preposti.

TITOLO V – NORME TRANSITORIE E DISPOSIZIONI FINALI

Art. 22 – Abrogazione di norme, disposizioni transitorie e rinvio

Il presente regolamento costituisce allegato al Regolamento Edilizio del Comune di Vigevano e sostituisce integralmente il "Regolamento per l'arredo urbano e l'installazione di dehors e dehors chiusi dei pubblici esercizi" approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 27/05/2013 e s.m.i. ed i "Criteri per la concessione del suolo pubblico nella attività di somministrazione (Piazza Ducale e ZTL) approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 26/03/2007 i quali, dall'entrata in vigore del presente regolamento, cessano d'avere efficacia.

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si rinvia alla normativa vigente in materia. Ogni successiva modifica legislativa riguardante le norme del presente regolamento s'intende automaticamente recepita.

Il presente regolamento entrerà in vigore alla scadenza del termine di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.



Città di Vigevano

Settore Servizi Tecnici e del Territorio
Sportello Unico Attività Produttive - SUAP

Regolamento dehors
Approvato con Delibera C.C. n. 6/2022

Allegato 1
(Art. 5 - Zone del Territorio comunale)

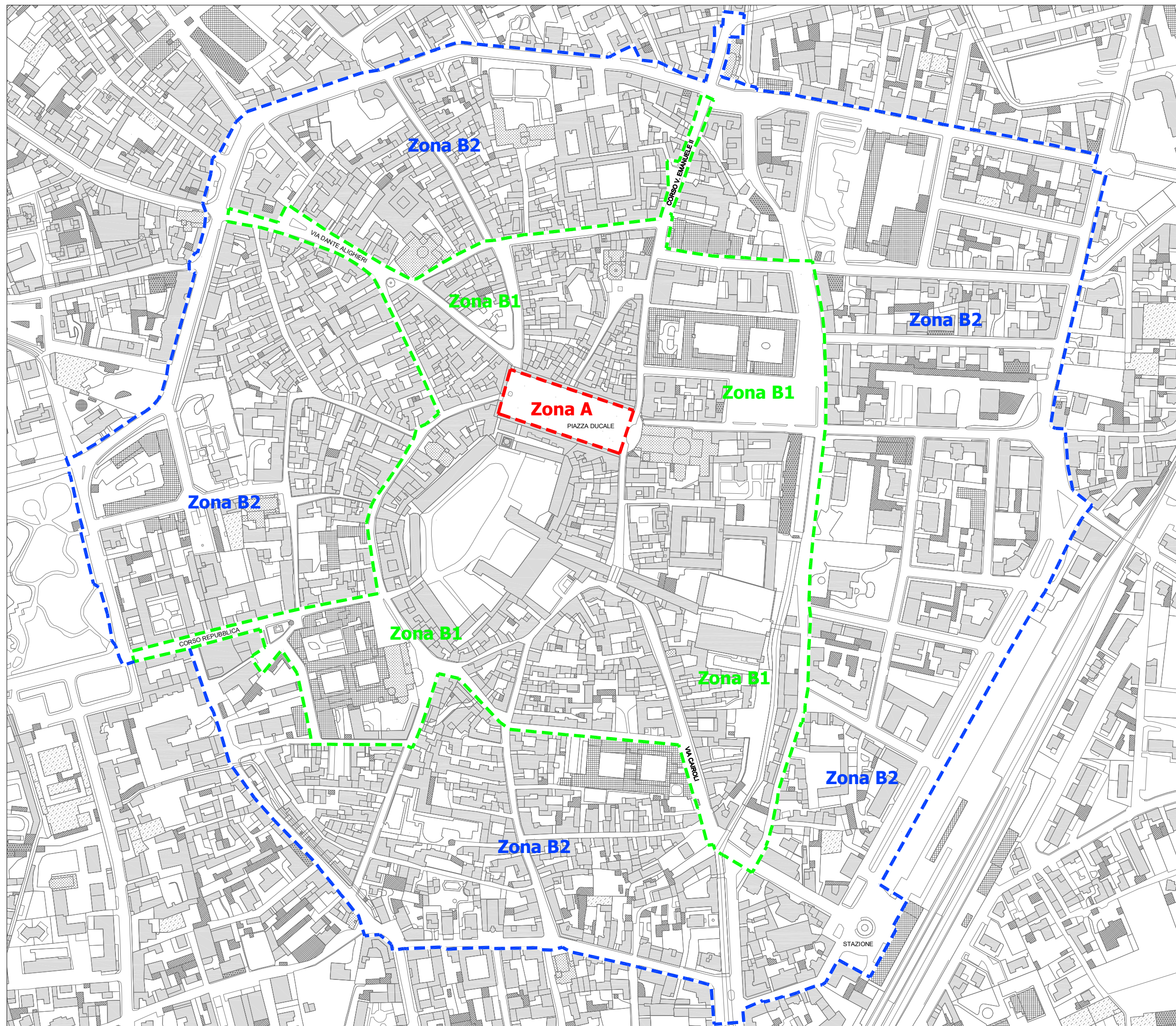
Legenda:

 Zona A
Piazza Ducale

 Zona B1
Centro storico

 Zona B2 Città storica e
Sforzesca (perimetro IC)

 Zona C - tutto il territorio
comunale non compreso
nelle altre zone



Regolamento dehors Approvato con Delibera C.C. n. 6/2022 Allegato 2 (Art. 2 - Definizioni)		TIPI DEHORS									
		Tipo 1									
		Tipo 2									
		Tipo 3									
											Tipo 4
		Arredi		Ombrelloni*		Pedana	Perimetrazioni			Struttura fissa copertura	Dehor chiuso (nuovo volume)
metallo / midollino	legno / plastica	supporto centrale	supporto laterale		ringhiere	fioriere	barriere (h max=1,8 mt)**				
ZONE DEL TERRITORIO COMUNALE	A – Piazza Ducale <i>(zona rossa)</i>	✓	✗	✓	✗	✓	✗	✓	✗	✗	
	B1 – Centro storico <i>(zona verde)</i>	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	
	B2 – Città storica e località Sforzesca (perimetro IC) <i>(zona blu)</i>	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	
	C – Città diffusa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

* per dettagli su colori consentiti ed i materiali si veda il testo del regolamento e gli altri allegati

** nella Zona B1 altezza massima consentita 1,5 mt

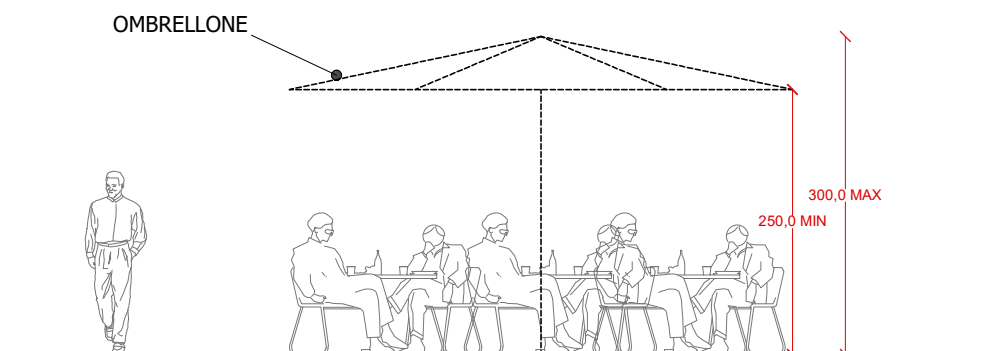


Città di Vigevano

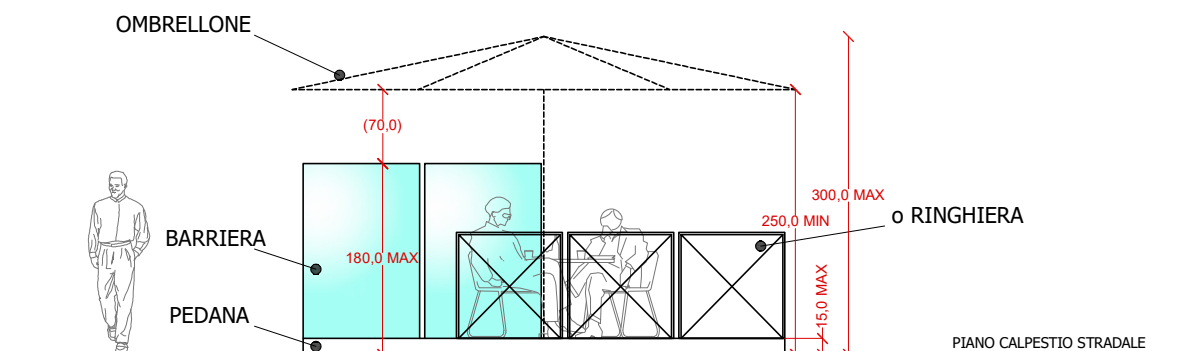
Settore Servizi Tecnici e del Territorio
Sportello Unico Attività Produttive - SUAP

Regolamento dehors
Approvato con Delibera C.C. n. 6/2022

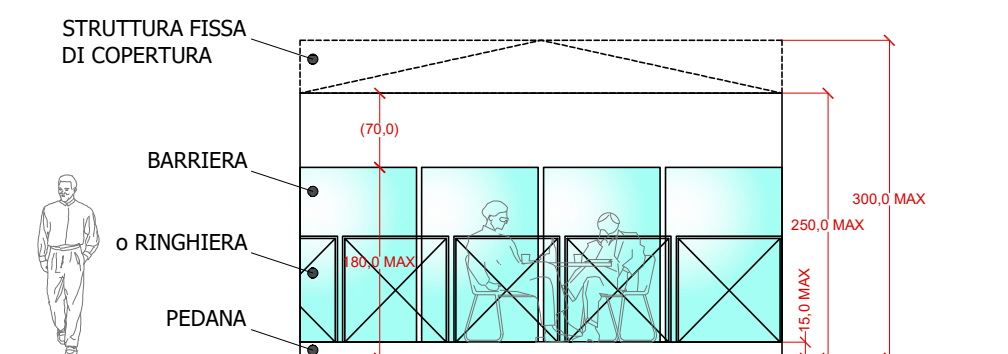
Allegato 3
(Art. 6 - Caratteristiche tipologiche degli
elementi di arredo, dei dehors e dei
dehors chiusi)



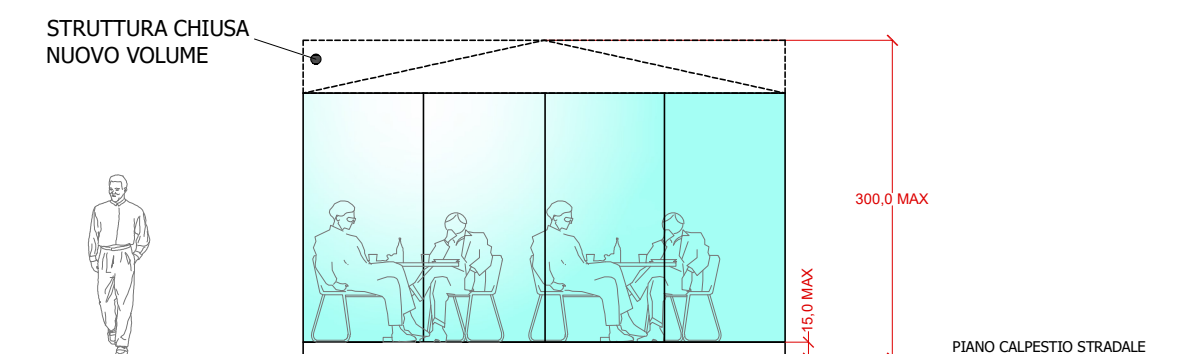
DEHOR TIPO 1



DEHOR TIPO 2

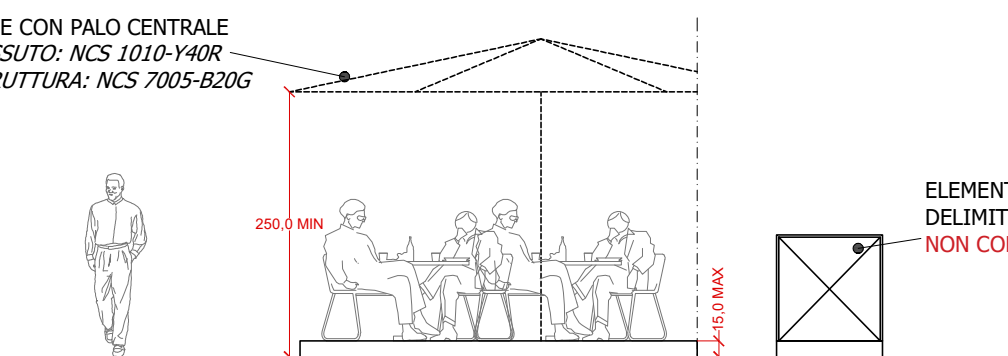


DEHOR TIPO 3

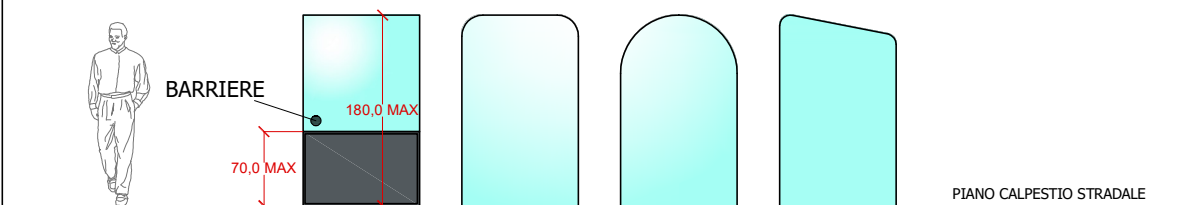


DEHOR TIPO 4

OMBRELLONE CON PALO CENTRALE
COLORE TESSUTO: NCS 1010-Y40R
COLORE STRUTTURA: NCS 7005-B20G



ZONA A - PIAZZA DUCALE



NO FINITURE CURVE

Note:

- 1) nei dehors tipo 2 e 3 le barriere sono alternative alle ringhiere e viceversa;
- 2) nella Zona B1 l'altezza massima consentita delle barriere, nei dehors Tipo 2 e 3, è di 150 cm;
- 3) eventuali vasi porta fiori sono consentiti solo per i dehors Tipo 2, 3 e 4, e in Zona A con le modalità previste dall'art. 8.

Allegato 4 - Repertorio dei colori

ARREDI e loro strutture - tutte le Zone

NCS 7005-B20G RAL 7011	NCS 8502-Y RAL 7021
	

Nelle Zone B1, B2 e C sono ammessi anche arredi in legno o altri materiali con vari colori specifici; questi saranno oggetto di valutazione in sede di istruttoria.

OMBRELLONI - Zone A e B1

NCS 1010-Y40R RAL 1015


In Piazza Ducale sono ammesse tende a protezione delle vetrine dei negozi con colori differenti da quello qui indicato.

OMBRELLONI - Zone B2 e C

NCS 202-Y40R RAL 1001	NCS 1010-Y40R RAL 1015	NCS 5040-R RAL 3004	NCS 8505-B80G RAL 6009
			
NCS 8502-Y RAL 7021	NCS 7020-Y90R RAL 8017		
			

TENDE - tutte le Zone

NCS 202-Y40R RAL 1001	NCS 1010-Y40R RAL 1015	NCS 5040-R RAL 3004	NCS 8505-B80G RAL 6009
			
NCS 8502-Y RAL 7021	NCS 7020-Y90R RAL 8017		
			

PERIMETRAZIONI

Ringhiere - tutte le Zone (esclusa Zona A – Piazza Ducale)

NCS 8502-Y RAL 7021	<i>acciaio corten</i>
	

Fioriere - tutte le Zone

NCS 8502-Y RAL 7021	<i>acciaio corten</i>
	

STRUTTURE: pergola o dehor chiuso - tutte le Zone

NCS 8502-Y RAL 7021


Allegato 5 (a) - Repertorio fotografico di buone pratiche

Tipo 1 - DEHOR APERTO (Zona A e B1, B2, C)



Sono consentiti arredi in legno per tutti i tipi dehors e zone, esclusa la Zona A - Piazza Ducale

Tipo 2 - DEHOR SEMIAPERTO (Zone B1, B2 e C)





Tipo 3 - DEHOR SEMICHIUSO (Zone B2 e C)



Tipo 4 - DEHOR CHIUSO (Zona C)



Allegato 5 (b) - Repertorio fotografico delle soluzioni non consentite



Colore bianco per le strutture fisse



Tende verticali appese



Decorazioni su tende, ombrelloni ed elementi strutturali

Allegato 6 - Repertorio di buone pratiche per gli elementi di arredo



Tavoli quadrati, modulari, di fattura semplice adatti a tutte le Zone



Arredi in materiali compositi, colori vari (esclusa Zona A)



Arredi in metallo, colori vari





Arredi "alti", in materiali e colori vari (esclusa Zona A)



Arredi tipo "vintage", in materiali e colori vari (esclusa Zona A)



Sedie colori scuri, di fattura semplice adatte a tutte le Zone

Esempi di arredi vietati su tutto il territorio comunale



Arredi in plastica ordinari



Ombrelloni e/o arredi sponsorizzati – ombrelloni tipo spiaggia

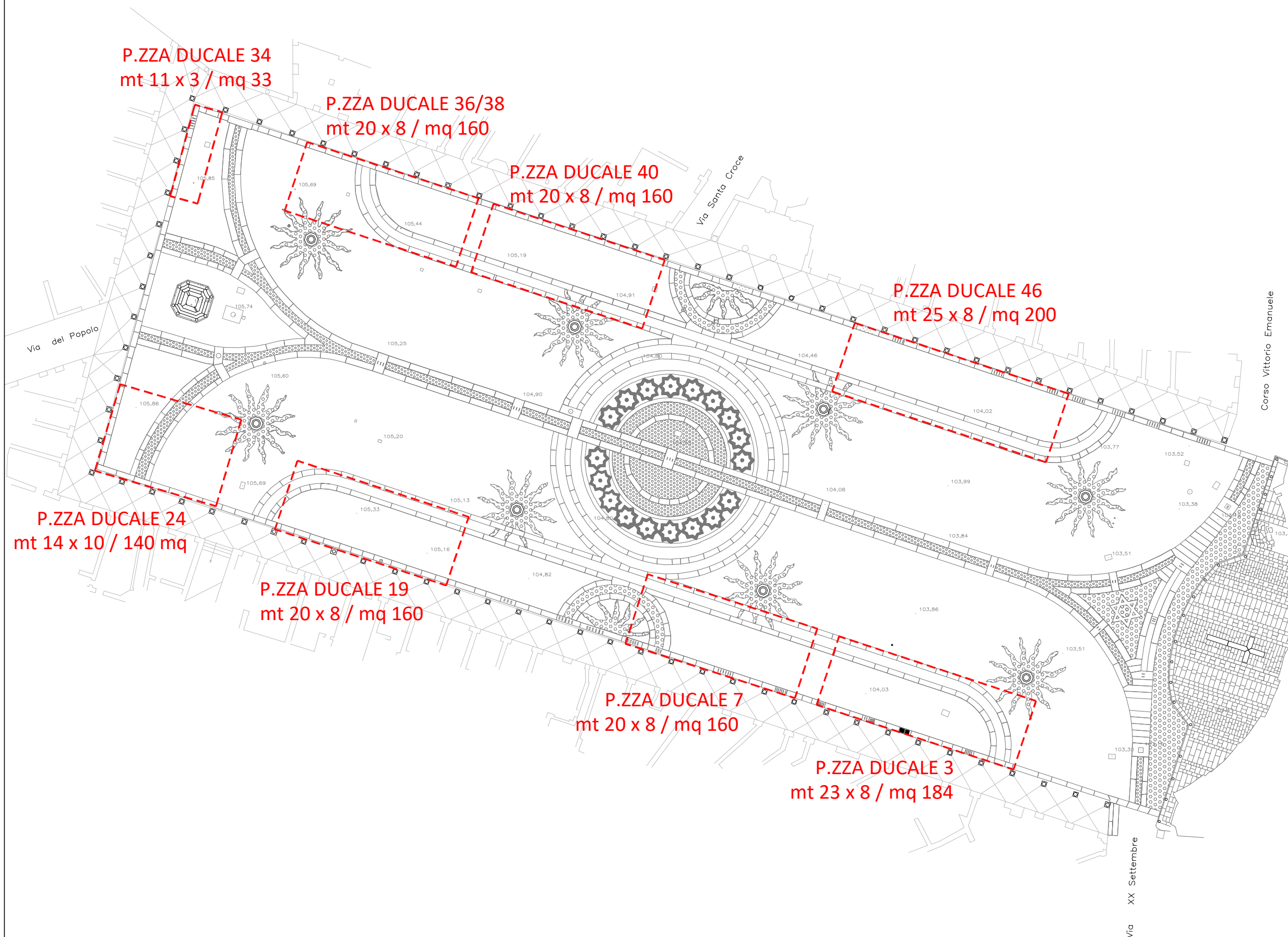


Città di Vigevano

Settore Servizi Tecnici e del Territorio
Sportello Unico Attività Produttive - SUAP

Regolamento dehors
Approvato con Delibera C.C. n. 6/2022

Allegato 7
(Art. 8 - Prescrizioni particolari per la
zona di Piazza Ducale)



Note:

- 1) le misure delle superfici di ingombro sono le massime consentite, possono essere solo ridotte in base alle esigenze delle singole attività;
- 2) la posizione delle pedane rispetto alle colonne e rispetto alle attività adiacenti è indicativa, questa sarà valutata di volta in volta in sede di istruttoria della autorizzazioni.

